



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 06/07/2021 al 27/07/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 586

del 30/06/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A316

FL

OGGETTO: "Contratto ponte" per la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per un periodo di 12 mesi dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. CIG n. 8806675A1B.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, con deliberazione del 16 dicembre 2020, n. 896, l'ASST Nord Milano ha affidato, mediante stipulazione di un "contratto ponte" ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica alla società Beckman Coulter S.r.l., con sede legale in Cassina de' Pecchi (MI), Via Roma, 108, per il periodo di 6 mesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, nelle more dell'attivazione della convenzione di ARIA S.p.A. "ARIA_2020_166 Sistemi analitici e diagnostici per Chimica Clinica e Immunometria" e della successiva adesione da parte dell'ASST Nord Milano;

RICHIAMATA la DGR 29 gennaio 2021, n. XI/4232 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 - Quadro economico programmatico", che nell'Allegato 2 "Indicazioni specifiche per gli Enti Sanitari del Sistema Socio-Sanitario Regionale", conferma l'obiettivo di garantire, in continuità con gli anni precedenti, il conseguimento di risparmi derivanti dall'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (Aria S.p.A. e Consip S.p.A.) e aggregati;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sancisce l'obbligo per gli Enti del Servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, così come costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della medesima Legge;
- l'art. 9, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, che, richiamando tutta la pregressa normativa in materia, ribadisce che gli Enti del Servizio sanitario regionale ricorrono a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per l'adesione alle convenzioni stipulate dalle stesse;

DATO ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento:

- non sono vigenti convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA S.p.A.) e/o da Consip S.p.A. per l'acquisizione della fornitura in argomento, come si evince dagli elenchi delle convenzioni attive sui relativi portali telematici;
- ARIA S.p.A. ha estromesso dalla propria programmazione l'espletamento di procedure per l'affidamento della fornitura di sistemi analitici e diagnostici per chimica clinica e immunometria, ivi compresa l'iniziativa ARIA_2020_166 sopra citata, come si evince dal relativo portale telematico;

ATTESO che la suddetta DGR 29 gennaio 2021, n. XI/4232, stabilisce che, per gli acquisti non contemplati nei contratti/convenzioni stipulati da Consip S.p.A. e/o da ARIA S.p.A., "in via residuale le Aziende sanitarie dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto";

RICORDATO che, con deliberazione 31 marzo 2016, n. 136, questa ASST ha aderito all'unione formalizzata interaziendale in materia di acquisti denominata "Consorzio per gli acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano" (CAESP) per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi degli Enti Sanitari di Milano e provincia;

RILEVATO che, nell'ambito della programmazione del Consorzio di riferimento, non sono attualmente previste procedure di gara consortili per l'affidamento della fornitura in argomento, avendo ARIA avvocato alla propria funzione l'espletamento della procedura per tale fornitura, successivamente estromessa dalla propria programmazione, come sopra evidenziato;

VERIFICATO che:

- l'ASST Bergamo Est e l'ASST dei Sette Laghi esperiranno due distinte procedure aventi a oggetto la fornitura in questione;
- l'ASST Nord Milano ha già manifestato alle Aziende sopra citate l'interesse a un'eventuale aggregazione, anche ex post - previa valutazione tecnica da parte dei competenti referenti aziendali del Capitolato Speciale d'Appalto - all'aggiudicazione delle rispettive procedure, come da note-emails conservate agli atti;

- in ultima istanza, qualora i dispositivi posti in gara dalle sopra citate ASST non rispondano alle esigenze aziendali, l'ASST Nord Milano dovrà espletare procedura autonoma;

RILEVATA, pertanto, alla luce di quanto esposto al precedente capoverso, la necessità di garantire la prosecuzione della fornitura di cui si tratta per il periodo prudenzialmente stimato di 12 mesi dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, nelle more dell'espletamento delle sopra indicate procedure aggregate, ovvero dell'espletamento, in via residuale, di gara autonoma;

RICORDATO che con nota prot. n. 20518/2016, il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero della Salute hanno fornito indicazioni circa l'attuazione dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità prevedendo che in assenza di iniziative attive, se il soggetto aggregatore di riferimento o Consip ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alla fattispecie del *contratto ponte* ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), per il tempo strettamente necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto aggregatore di riferimento o Consip ovvero è possibile ricorrere alla proroga del contratto se prevista dal bando di gara iniziale;

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni del novellato codice dei contratti, in particolare l'art. 63, comma 2, lett. c) D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che riproponendo quanto sancito dall'art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, consente l'aggiudicazione dei contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara *nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;*

RILEVATO che, in considerazione di quanto sopra esposto, con nota PEC del 11 giugno 2021 (prot. n. 18289/2021) la U.O.C. Provveditorato Economato ha richiesto all'attuale società contraente Beckman Coulter S.r.l. la disponibilità alla stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di 12 mesi dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere ovvero più favorevoli per la Stazione Appaltante, nelle more del nuovo affidamento, riservandosi la facoltà di recedere dal contratto, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore della Società fornitrice né onere a carico dell'Ente, qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, l'ASST dovesse addivenire a nuovo affidamento mediante procedura autonoma, aggregata o in adesione postuma ovvero all'adesione a una convenzione Consip/ARIA avente per oggetto fornitura analoga, dando atto che, in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo alle forniture regolarmente erogate;

ACQUISITA la nota del 17 giugno 2021 (prot. n. 18173/2021), con la quale la società Beckman Coulter S.r.l. ha comunicato la disponibilità alla stipula del suddetto "contratto ponte" alle medesime condizioni economiche e contrattuali vigenti, per un periodo di 12 mesi dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;

CALCOLATO l'importo presunto da corrispondere alla società fornitrice in € 646.462,00 IVA (22%) esclusa, pari a € 788.683,64 IVA (22%) inclusa, che sarà annotato ai conti economici del bilancio negli esercizi di competenza come indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione e di seguito riportato:

- al conto economico n. 66.05.230 descrizione: "canoni noleggi apparecchiature sanitarie", Ospedale Edoardo Bassini:
 - anno 2021 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 15.250,00;
 - anno 2022 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 15.250,00;
- al conto economico n. 60.05.23 descrizione: "dispositivi medici diagnostici in vitro":
 - anno 2021 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 379.091,82;
 - anno 2022 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 379.091,82;

ATTESO che il contributo dovuto dalla Stazione appaltante all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della deliberazione ANAC del 29 dicembre 2020, n. 1121, ammonta ad € 375,00, che sarà annotato al conto di bilancio n. 85.10.00.260 "Quote contributive" dell'anno 2021, come indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

DATO ATTO che l'Azienda committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione di preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore della Società fornitrice né onere a carico dell'Ente, qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, dovesse addivenire a nuovo affidamento mediante procedura autonoma, aggregata o in adesione postuma ovvero all'adesione a una convenzione Consip/ARIA avente per oggetto fornitura analoga, dando atto che, in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo alle forniture regolarmente erogate;

RITENUTO di nominare:

- quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017, il Responsabile della U.O.C. Provveditorato-Economato;
- di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto - ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49, "Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" e del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 656 del 15 ottobre 2019 - la dott.ssa Grazia Pulitanò - Dirigente Biologo presso la U.O.C. Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche del P.O. Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di affidare, mediante stipulazione di un "contratto ponte" ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura di sistemi diagnostici "in service" per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica alla società Beckman Coulter S.r.l., con sede legale in Cassina de' Pecchi (MI), Via Roma, 108, per un periodo di 12 mesi dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, alle medesime condizioni economiche e contrattuali vigenti, nelle more del nuovo affidamento mediante procedura autonoma, aggregata o in adesione postuma ovvero all'adesione a una convenzione Consip/ARIA avente per oggetto analoga fornitura;
2. di annotare il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a € 646.462,00 IVA (22%) esclusa, pari a € 788.683,64 IVA (22%) inclusa, ai conti economici del bilancio negli esercizi di competenza come indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione e di seguito riportato:
 - al conto economico n. 66.05.230 descrizione: "canoni noleggio apparecchiature sanitarie", Ospedale Edoardo Bassini:
 - anno 2021 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 15.250,00;
 - anno 2022 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 15.250,00;
 - al conto economico n. 60.05.23 descrizione: "dispositivi medici diagnostici in vitro":
 - anno 2021 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 379.091,82;
 - anno 2022 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 379.091,82;
3. di annotare il costo di € 375,00 - a titolo di contributo posto a carico della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della deliberazione ANAC del 29 dicembre 2020, n. 1121 – al conto di bilancio indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
4. di riservarsi la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione di preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore della Società fornitrice né onere a carico dell'Ente, qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, l'ASST dovesse addivenire a nuovo affidamento mediante procedura

autonoma, aggregata o in adesione postuma ovvero all'adesione a una convenzione Consip/ARIA avente per oggetto fornitura analoga, dando atto che, in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo alle forniture regolarmente erogate;

5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017, il Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato;
6. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto - ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49, "Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" e del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 656 del 15 ottobre 2019 - la dott.ssa Grazia Pulitanò - Dirigente Biologo presso la U.O.C. Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche del P.O. Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii.;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss.mm.ii.;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 323/2020_atti precedenti n. 63654/2012 – titolario 01.06.03)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 586 del 30 GIU. 2021, avente all'oggetto:

“Contratto ponte” per la fornitura di sistemi diagnostici “in service” per l'esecuzione di esami di chimica clinica e immunochimica per il periodo di 12 mesi dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. CIG 8806675A1B”

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

- di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:
- al conto economico n. 66.05.230 descrizione: “canoni noleggio apparecchiature sanitarie”, Ospedale Edoardo Bassini:
 - anno 2021 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 15.250,00
 - anno 2022 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 15.250,00
 - al conto economico n. 60.05.23 descrizione: “dispositivi medici diagnostici in vitro CND W”:
 - anno 2021 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 379.091,82
 - anno 2022 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 379.091,82
 - al conto economico n. 85.10.00260 descrizione: “Quote contributive” dell'anno 2021: € 375,00

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

- che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato
e Responsabile del procedimento
(ing. Federica Olivei)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa Domenica Luppino)